Riduzione cuneo, fuori i collaboratori

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Fuori dal beneficio i titolari di redditi assimilati, tra cui i percettori della «disoccupazione collaboratori» iscritti alla gestione separata dell'Inps oltre agli autonomi e i pensionati. (Fonte: https://www.pensionioggi.it/ 10 novembre 2026)

La cd. «riduzione del cuneo fiscale» va riconosciuta anche ai titolari di Naspi e **disoccupazione agricola** e ai titolari dei **trattamenti di integrazione salariale** (CIGO, CIGS, CISOA, CIGD, Assegno ordinario e assegno di solidarietà erogati dai fondi settoriali e dal FIS). Il beneficio, invece, non spetta ai titolari di redditi assimilati e quindi lascerà fuori i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps che fruiscono della Dis-Coll. Questi ultimi mantengono solo il cd. «trattamento integrativo».
Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3649/2026 con il quale recepisce la normativa introdotta dall'articolo 1, co. 4-9 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025). I chiarimenti pervengono dopo il recente messaggio n. 2829/2026 con il quale lo stesso Istituto aveva riconosciuto la misura ai titolari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione (ape sociale, isopensione e assegni straordinari di solidarietà).

La riduzione del cuneo
La misura, come noto, consiste nell'erogazione da parte del sostituto di imposta di una «**somma non imponibile**» per i contribuenti con un **reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro**. L'importo viene calcolato applicando specifiche percentuali sul reddito da lavoro dipendente (rapportato all'intero anno):

- **7,1%** per redditi da lavoro dipendente non superiori a **8.500 euro**;
- **5,3%** per redditi compresi tra **8.500 e 15.000 euro**;
- **4,8%** per redditi superiori a **15.000 euro** (fino al tetto dei 20.000 euro).

Il beneficio, stressa l'Inps, è rivolto esclusivamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) con **esclusione dei percettori di altri redditi assimilati al lavoro dipendente**. Sono, inoltre, espressamente **esclusi i redditi da pensione**.

I trattamenti inclusi ed esclusi
Nello specifico l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, erogherà la «somma non imponibile» ai titolari di **Naspi** e **disoccupazione agricola** e ai percettori delle **integrazioni salariali** (**CIG** ordinaria, straordinaria, in deroga, CISOA, assegno ordinario e di solidarietà dei Fondi di solidarietà e FIS).
La prestazione, invece, non spetta alle prestazioni corrisposte in favore dei titolari di **redditi assimilati** (es. percettori di Dis-Coll) e **lavoro autonomo** (ad esempio, l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità e l'indennità di malattia per gli assicurati iscritti

alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA, l'ISCRO in regime ordinario o forfettario).
Parimenti il beneficio non spetta ai titolari di prestazioni **non pensionistiche** assoggettate a **tassazione separata** tra cui:

- il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato dal Fondo di garanzia Inps;
- il TFR erogato dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;
- l'anticipazione NASpI erogata in **unica soluzione** al fine di incentivare l'autoimprenditorialità.

Il beneficio fiscale, infine, non si applica alle prestazioni esenti ai fini fiscali, quali, a titolo esemplificativo, gli **assegni familiari** e gli **assegni per il nucleo familiare**.

Rapporti con il Trattamento Integrativo

La **"somma non imponibile"** quindi non va confusa con il **Trattamento Integrativo** (il meccanismo erede del cosiddetto "Bonus Renzi"). Sebbene entrambi mirino a sostenere i redditi medio-bassi, i due strumenti seguono regole di accesso e requisiti fiscali profondamente diversi.
La prima differenza sostanziale risiede nella platea dei beneficiari e nella natura giuridica del reddito percepito:

- **I percettori di NASpI, disoccupazione agricola** e delle integrazioni salariali sopra individuate rientrano pienamente nella tutela della nuova misura. Se rispettano le soglie reddituali, hanno diritto a percepire **sia** il Trattamento Integrativo **sia** la nuova somma non imponibile.
- **I percettori di DIS-COLL** (l'indennità per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS), al contrario, percepiscono fiscalmente un *reddito assimilato* a quello da lavoro dipendente. Di conseguenza, **restano esclusi dalla nuova somma non imponibile**, continuando però a conservare il diritto al Trattamento Integrativo.

Il nodo della "capienza fiscale"

C'è poi una seconda differenza decisiva, che riguarda i redditi più bassi e il concetto di *capienza fiscale* (ovvero la presenza di un'imposta IRPEF da versare):

- Il **Trattamento Integrativo** scatta soltanto a fronte di un'imposta lorda capiente. Ciò significa che chi guadagna meno di circa 8.500 euro all'anno — trovandosi nella cosiddetta *no-tax area* — ne rimane di norma escluso.
- La **somma non imponibile**, al contrario, **non richiede alcuna capienza d'imposta**. Può quindi essere erogata anche a chi percepisce un reddito annuo inferiore agli 8.500 euro (attraverso l'aliquota del 7,1%), garantendo un sostegno concreto anche ai lavoratori e disoccupati con i redditi più bassi.

I due benefici, laddove sussistano le condizioni di legge per entrambi (come nel caso dei titolari di NASpI con redditi idonei), risultano **pienamente cumulabili**.

Pagamento

Il beneficio viene riconosciuto **in via automatica** sulle prestazioni non pensionistiche pagate direttamente dall'INPS all'assicurato. Viene liquidato in **11 rate mensili** attraverso un pagamento autonomo e distinto rispetto alla prestazione principale.

I pagamenti partono a partire dal mese di febbraio di ogni anno. Per il 2026, le liquidazioni prendono il via nel mese di **novembre 2026**, mese in cui vengono erogate anche le somme arretrate maturate a partire dal 1° gennaio 2026 (anche se la prestazione principale risulta già cessata nel corso dell'anno).

Come rinunciare al beneficio

Qualora il contribuente tema di superare i limiti reddituali a fine anno o desideri non ricevere la somma in via automatica per evitare conguagli a debito, può presentare domanda di **rinuncia**.

La rinuncia non comporta la perdita definitiva del diritto: l'agevolazione potrà eventualmente essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) tramite l'Agenzia delle Entrate. Gli interessati possono inoltrare la rinuncia accedendo con le proprie credenziali sul portale Inps seguendo il percorso:

*Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Vedi tutti > Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della **somma aggiuntiva** non imponibile "Bonus RPF" e all'applicazione dell'ulteriore detrazione fiscale.*